

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE NON FORMALE E
ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE ALL'APERTO 2020 IN CO-
PROGETTAZIONE CON IL COMUNE RIVOLTI A BAMBINI / RAGAZZI DI ETÀ
COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI AI SENSI DELL'ART. 105 DEL DECRETO RILANCIO

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese Novembre, con la presente scrittura privata, l'Ente Comune di Morra De Sanctis (di seguito solo Comune), con sede in Via/Piazza Francesco De Sanctis n. 1 codice fiscale e partita IVA 82000950640, qui rappresentato dal Sindaco p.t , Dott. Vincenzo Di Sabato domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente

E

l'Associazione senza scopo di lucro denominata "**GALEA**" (di seguito solo Associazione) con sede in Piazza Umberto I, n. 4 C.F. **91009190645** nella persona del legale rappresentate Signor **Rino Morra**, nato a **Grosshochstetten** il **29/09/1975** , C.F.: **MRRRN175P29Z133P** il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Richiamati:

- il D.Lgs. nr. 267/2000;
- il D.Lgs nr. 117/2017;
- il D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.;
- la delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32;

- le Linee guida A.N.A.C. n. 32 del 20.06.2018;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato, inoltre, che:

- il Codice dei contratti pubblici non esaurisce le modalità di erogazione dei servizi alla persona; accanto all'affidamento a terzi con un appalto o una concessione di servizi infatti, è possibile l'utilizzo di altri strumenti, come la gestione mediante il convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, e le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, oggi disciplinate dall'art. 56 del Codice del Terzo settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di poter sottoscrivere tali convenzioni, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; a tali ipotesi si affianca la co-progettazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse, di cui all'art. 55 del Codice del Terzo settore, che prevede il coinvolgimento dell'ente del privato sociale in partenariato sin dalla fase di definizione progettuale dei servizi;
- come chiarito dalla delibera ANAC 20, gennaio 2016, n. 32 recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali la scelta tra i vari strumenti è rimessa alla scelta discrezionale, ma motivata dell'Amministrazione procedente, e ciò anche in seguito all'approvazione del nuovo Codice dei Contratti; nel quadro normativo vigente, dunque, ogni fattispecie di cui trattasi si trova ad essere regolata tanto dal Codice dei contratti pubblici, quanto dal recente Codice del Terzo settore, adottato con d.lgs. 3 luglio 2017;
- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 3 recante "autonomia dei comuni e delle province" prevede al comma 5 che: "i Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Considerato, infine, che:

- che il Decreto Rilancio n. 34/2020 all'art. 105 "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" espressamente dispone:
 1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

- a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori"

- che il Dipartimento per le Politiche della famiglia, facendo seguito a quanto disposto dal Decreto Rilancio – Legge 34/2020, art. 105 c. 1 lett. a) - Finanziamenti dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa- ha elaborato Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività ludico - ricreative - centri estivi per bambini ed adolescenti per i mesi da giugno a settembre 2020;

- che La Regione Campania, in tal senso, ha attivato l'azione ricognitiva presso i Comuni, con nota prot. n. 0266842 del 08.06.2020 propedeutico alla predisposizione successiva del riparto della somma totale attribuita;

- che al Comune di Morra De Sanctis è stata assegnata la somma di € 2.568,38 salvo eventuali e successive modifiche da parte della Regione Campania;

- che questo comune è partner dell'iniziativa progettuale denominata "*Kids Make Dreams: luoghi creativi per educare*" - progetto 2017-GER-01054, selezionata e finanziata dalla Impresa Sociale "Con i bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa, di cui il capofila è l'ETS "Fondazione Villa Fiorita Ianieri-D'Ambrosio" unitamente ai partner territoriali pubblici e privati quali: il Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, l'ApS "Oratorio Don Siro Colombo", l'Associazione di Volontariato "Galea" di Sant'Angelo dei Lombardi, la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Morra De Sanctis, l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia – Ufficio Caritas, etc.

- che l'iniziativa progettuale cui questo comune ha aderito vuole essere in grado di incidere in modo significativo sia sui percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale di bambini e ragazzi, attraverso azioni congiunte "dentro e fuori la scuola", sviluppando e rafforzando l'alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa "comunità educante" e prevenendo precocemente varie forme di disagio: dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile;

- che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico, e che a tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto familiare;

- che al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del virus, è intenzione di questo Comune definire, attraverso tavoli di co-progettazione avviati in sinergia ai partner territoriali con i quali ha avviato l'attuazione delle azioni progettuali previste nell'ambito dell'iniziativa "*Kids make Dreams: luoghi creativi per educare*", l'attuazione di interventi progettuali, di natura sperimentale ed innovativa, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità con le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida elaborate sia dal Governo centrale che dalla Regione Campania.

- che dall'esito di incontri informali avuti nelle scorse settimane è scaturita la proposta di implementare le attività progettuali previste, contribuendo così allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e

responsabili all'interno delle proprie comunità e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche e di genere.

- che dalla partnership territoriale è stato individuato il partner Associazione di Volontariato "Galea" con sede in Sant'Angelo dei Lombardi alla Piazza Umberto I, 4, C.F.: 91009190645 Ente del Terzo Settore regolarmente iscritto al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania al nr. 1635 con Decreto n. 422 del 07/10/11, quale soggetto con il quale avviare formalmente una collaborazione con il comune di Morra De Sanctis per la realizzazione ed implementazione delle attività integrative a quelle già previste dall'iniziativa progettuale innanzi richiamata;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, affida all'Associazione "Galea" l'attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2020 in co-progettazione con il comune rivolti a bambini / ragazzi di età compresa tra 13 e 14 anni ai sensi dell'art. 105 del Decreto Rilancio. Dette attività dovranno svolgersi secondo quando co-progettato e riportato nella proposta di implementazione delle attività progettuali previste dal progetto "*Kids make Dreams: luoghi creativi per educare*", contribuendo così allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche e di genere, che costituisce parte integrante del presente accordo.

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel rispetto delle finalità del volontariato, il Comune di Morra De Sanctis e l'Associazione, tramite i propri uffici, coordineranno i volontari con il proprio personale.

Articolo 3 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, a norma dell'articolo 56 del Codice, intende far svolgere ad una Organizzazione di volontariato le attività di cui all'art. 2, che riveste un ruolo consolidato sul territorio nell'ambito dei servizi rivolti ai minori e nell'ambito della partnership di cui all'iniziativa progettuale denominata "*Kids make Dreams: luoghi creativi per educare*" cui il comune di Morra De Sanctis ha aderito.

Il comune di Morra De Sanctis, pertanto, intende sostenere le famiglie nel periodo estivo al fine di consentire a bambini e adolescenti di svolgere attività ludiche ed educative, tenendo in debita considerazione l'emergenza sanitaria in corso, tenendo conto che la realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti anche nel periodo estivo.

Articolo 4 – Oggetto del Servizio

Gestione delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2020 in co-progettazione con il comune rivolti a bambini / ragazzi di età compresa tra 13 e 14 anni ai sensi dell'art. 105 del Decreto Rilancio.

Le attività dovranno svolgersi secondo quando co-progettato e riportato nella proposta di implementazione delle attività progettuali previste dal progetto "*Kids make Dreams: luoghi creativi*

per educare”, contribuendo così allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche e di genere,

Il soggetto convenzionato con il Comune di Morra De Sanctis, per la realizzazione e la gestione delle attività estive, assume a proprio carico i seguenti impegni:

1. svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore ludico-ricreativo e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020;
2. impegnarsi a svolgere le attività educative e/o ricreative in collaborazione con gli altri soggetti della partnership di cui all’iniziativa progettuale “*Kids make Dreams: luoghi creativi per educare*” da svolgersi presso l’area di proprietà del Comune di Guardia Lombardi sita alla via Coste (ex area prefabbricati coste basse);
3. impegnarsi a realizzare dette attività per cinque giorni settimanali, per 4 ore giornaliere nel periodo luglio/settembre 2020;
4. impegnarsi a garantire quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”;
5. dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori;

Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal mese di luglio e scadenza il mese di settembre.

Articolo 6 – Continuità nell’erogazione del servizio

L’Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all’Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L’Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 7 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l’Associazione mette a disposizione n. 4 volontari.

Ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l’attività del volontariato impiegato nell’attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l’Associazione, le spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all’attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

Articolo 8 – Rimborso spese

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute verrà disposto dall’Ufficio Finanziario, previa determinazione da parte del responsabile ufficio AA.GG., entro 60 giorni dalla presentazione al

Comune di un rendiconto finale delle attività svolte debitamente firmato dal legale rappresentante. La documentazione giustificativa delle spese sarà allegata alla rendicontazione.

Il Comune si riserva di procedere alla verifica della relativa documentazione e, se dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, il competente Ufficio provvederà alla rideterminazione dell'entità del contributo stesso e all'eventuale richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Il rimborso spese totale riconosciuto all'Associazione per le attività svolte non può superare l'importo di € 2.568,38, pari al contributo assegnato ai sensi dell'art. 105 del D.L. 34/2020 c.d. Rilancio.

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento.

A titolo esemplificativo le spese oggetto di rimborso, dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, sono per spese effettivamente sostenute in relazione alla collaborazione per le attività di cui sopra quali oneri per l'impiego di volontari (rimborsi spesa per viaggio/vitto/ecc.), oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la RCT riferito al periodo di espletamento delle attività, oneri per l'acquisto di DPI e sanificanti, oneri per la realizzazione di specifiche attività (cancelleria, organizzazione di eventi, materiali, corde, giochi, carta, cartone, pennelli, teli, stuoie, ombrelloni, gazebo, oneri per l'acquisto di mascherine facciali in seta, oneri per l'acquisto dei servizi di trasporto dei bambini, oneri per i servizi di pubblicizzazione e cartellonistica anti contagio, oneri per il servizio di allestimento eventi ludico – ricreativi, etc), oneri per la manutenzione delle aree verdi e delle strutture in legno, oneri per la pulizia, oneri per l'acquisto di acqua, borracce e oneri per la redazione del progetto anti-contagio secondo linee guida Governative e Regionali.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell'attività l'andamento dei servizi, con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio.

Il personale volontario, deve essere dotato dei requisiti di professionalità richiesta dai compiti ricoperti. Inoltre deve avere avuto un'esperienza di almeno 3 anni svolta in servizi analoghi.

La collaborazione deve essere svolta in stretta integrazione con le attività intraprese dall'Amministrazione Comunale e in costante rapporto di condivisione e confronto con il referente comunale nella sua qualità di coordinatore del servizio, Responsabile del Servizio.

Articolo 9 – Controlli

Il comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

Articolo 10 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio e nei confronti dei volontari impiegati. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da Agenzia di Cattolica, numero: RCT 44032304916 – Malattia 44030304004 – Infortuni 44031306382 - in data 07/01/2020 e polizza numero RCT 44032312639 – malattia 44030305945 – infortuni 44031314442 in data 25/03/2020 scadenza 31/12/2020.

Articolo 11 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Data, 10/11/2020

Per il Comune di Morra De Sanctis



Per l'Associazione "Galea"



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"GALEA"

Contrada Selvatico, snc

83054 Sant'Angelo dei Lombardi (Av)

C.F.: 91009190645